

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - SEZ. II**

RICORSI RIUNITI nn. 2923/2000 e 4515/2000

ATTO MOTIVI AGGIUNTI

- per DIRPUBBLICA - già DIRSTAT - FINANZE, in persona del suo segretario generale e legale rappresentante p.t., dott. Giancarlo Barra, che agisce anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti, Stefano Viti e Michele Lioi e presso il loro studio in Roma, via Otranto 18, elettivamente domiciliati, giusta delega ai margini del presente atto;

- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ARAN, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELL'ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DEL TERRITORIO e AGENZIA DEL DEMANIO

Con ordinanza n. 932 del 2001 resa da codesto TAR nei ricorsi in epigrafe promossi da DIRSTA-FINANZE oggi DIRPUBBLICA veniva sollevata, previa loro riunione, questione di legittimità costituzionale dei commi 205, 206 e 207 dell'art. 3, L. 28 dicembre 1995, n. 549, così come modificato dall'art. 22, L. 13 maggio 1999, n. 29011.2002 133, nella parte in cui prevedevano e confermavano i corsi di riqualificazione del personale interno del Ministero delle Finanze (l'impugnativa dei ricorsi ha ad oggetto gli atti esecutivi delle procedure di avanzamento previste dalle disposizioni legislative anzidette).

Con sentenza n. 194 del 2002, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97, Cost.. Ciò in quanto la norma di legge aveva previsto procedure per l'accesso a fasce funzionali superiori che risultavano da un lato indebitamente restringere l'ambito dei soggetti


Il sottoscritto, delega gli avv.ti Stefano Viti e Michele Lioi, anche disgiuntamente tra loro, a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio in ogni sua fase, sia cautelare che di merito, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge ivi compresa quella di presentare memorie, fare istanze, produrre documenti, formulare motivi aggiunti, conciliare, rinunciare, incassare, transigere, nominare sostituti d'udienza in ogni fase del presente grado di giudizio ed eleggere domicilio presso il loro studio in Roma, Via Otranto, 18

F.to Giancarlo Barra

Vera è la firma

F.to Avv. Stefano Viti
F.to Avv. Michele Lioi

27990



legittimati a parteciparvi, risolvendosi le medesime in un concorso interno riservato ai dipendenti dell'Amministrazione finanziaria per il 70% dei posti disponibili; dall'altro privilegiare il requisito dell'anzianità di servizio anche in mancanza del titolo prescritto, oltre che prevedere prove di esame dal contenuto inammissibilmente generico, con conseguente espresso giudizio da parte della Corte di inidoneità *"di un tale modo di selezione a consentire una seria verifica della professionalità richiesta dalle qualifiche considerate"*.

Tanto premesso, l'Amministrazione finanziaria (attualmente strutturata nel Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'Economia e nelle Agenzie fiscali di cui al Dlgs. n. 300 del 1999), sulla base di un accordo sindacale raggiunto in data 18 luglio 2002 con alcune organizzazioni sindacali (ma non con Dirpubblica) ha provveduto a confermare le posizioni giuridiche ed economiche conseguenti ai contratti individuali stipulati in esito alle procedure oggetto della decisione della Corte Costituzionale summenzionata *"fino alla determinazione del nuovo ordinamento professionale del Dipartimento per le Politiche fiscali e delle Agenzie fiscali, da realizzarsi entro sei mesi dalla data del presente accordo"*.

Ciò sulla base del rilievo:

- che l'Avvocatura Generale dello Stato con parere del 4 luglio 2002 avrebbe rimesso alla valutazione dell'Amministrazione finanziaria la decisione di avvalersi o meno della clausola risolutiva contenuta nei contratti individuali stipulati a seguito delle procedure impugnate e legata all'esito della pronuncia della Corte Costituzionale, al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa;

- che il citato parere avrebbe individuato nella ridefinizione degli inquadramenti del personale, nel rispetto delle procedure indicate dal Dlgs. n. 165 del 2001, lo strumento per la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite ai dipendenti interessati;

- che, nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale del personale del Dipartimento per le Politiche Fiscali e delle Agenzie Fiscali, si sarebbe reso necessario confermare le posizioni predette al fine di evitare che l'eventuale cessazione dell'utilizzo del personale nelle professionalità acquisite nel processo di formazione potesse provocare ripercussioni negative a carico dell'Amministrazione sul piano organizzativo e gestionale.

Orbene, la conferma delle posizioni giuridiche ed economiche attribuite all'esito delle procedure di avanzamento giudicate in contrasto con la Legge costituzionale si traduce in una vera e propria convalida delle procedure predette, a prescindere ed in contrasto con la pronunzia della Corte Costituzionale e con i suoi (prevedibili) effetti sul giudizio amministrativo pendente.

Pertanto, in disparte in questa sede ogni valutazione in merito a tale diversa eventualità, la conferma *de qua* è stata disposta *tout court neppure sino e non oltre* la decisione del giudizio pendente al TAR, bensì fintantoché non si provveda alla definizione del nuovo ordinamento professionale.

Pertanto, in base alla regolamentazione suesposta, risulta già deciso che per un tempo indeterminato, anche se *medio tempore* intervenga la sentenza del TAR di annullamento delle procedure, le posizioni giuridiche ed economiche in parola rimarranno ferme. E ciò seppure frutto di procedure dichiarate gravemente illegittime. A riguardo è infatti bene precisare che la previsione di realizzare entro sei mesi dalla data dell'accordo il nuovo ordinamento professionale costituisce una dichiarazione di mero intento, come del resto connaturale al sistema delle relazioni sindacali in cui il perfezionamento dell'accordo, dipendendo dalla convergenza di una pluralità di volontà collettive, sfugge alla disponibilità della singola parte).

Di qui pertanto la grave lesività della conferma in esame, che viene pertanto impugnata per i motivi di seguito riportati, non prima tuttavia di aver rilevato che la circostanza che l'atto di conferma tragga titolo da un accordo collettivo è irrilevante ai fini della giurisdizione. Ed infatti, come sottolineato già da codesto TAR (Sez. III bis, dec. n. 8442 del 2001 resa nel ricorso n. 3623 del 2001), "*per effetto della considerazione che l'accordo 68, comma 4, Dlgs. 3 febbraio 1993, n. 29, (ha) previsto una competenza per materia (la procedura concorsuale) da riservare al giudice amministrativo, la eventuale impugnazione di norme contrattuali viene assorbita dalla competenza sulla connessa questione principale relativa alla legittimità della procedura medesima*". Pertanto, così come rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo la controversia relativa alle procedure contemplate dall'art. 3, commi 205/207, L. n. 549 del 1995 (v. ordinanza n. 932 del 2001 di rimessione della questione di legittimità costituzionale), così non vi può non rientrare quella relativa ad un accordo che pretenda di convalidare o comunque sanare gli esiti di quelle medesime procedure.

Ma procediamo ora ad illustrare i singoli mezzi di censura.

1) La conferma è inficiata da illegittimità derivata in quanto i medesimi vizi denunciati nei ricorsi nn. 2923 e 4515 del 2000 nei confronti delle procedure di avanzamento ivi impugate inficiano *de plano* l'atto di convalida (così come del resto ricordato dallo stesso parere dell'Avvocatura richiamato nelle premesse dell'accordo).

Nella specie l'Amministrazione doveva muovere dalla premessa che, per effetto della sentenza n. 194 del 2002, si era formato un giudicato costituzionale circa l'inidoneità delle procedure in esame a verificare l'effettiva professionalità dei vincitori.

A fronte di siffatta declaratoria l'Amministrazione, laddove avesse ritenuto di ricercare una regolamentazione nel senso della loro convalida

prima della decisione del TAR, non avrebbe potuto perseguire siffatto risultato che con il rinnovo delle procedure conformemente alle indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale circa il corretto svolgersi di una procedura per l'accesso ad una fascia funzionale superiore.

2) *Segue.* Sotto tale profilo deve richiamarsi l'attenzione del Tribunale sulla circostanza che la "conferma" oggetto della presente impugnazione, stante l'illegittimità delle procedure svoltesi, è diretta ad assicurare *ex se* l'effetto del passaggio del personale interessato ad una superiore qualifica.

Ma se così è, è evidente che tale passaggio avrebbe potuto conseguire esclusivamente all'esito dello svolgimento in forma legittima delle apposite procedure previste dal Dlgs. n. 165 del 2001 a tal fine (artt. 36 e 57), ma non certo, come invece avvenuto nella specie, costituire l'effetto automatico di una autonoma determinazione patrizia.

3) Nelle premesse dell'accordo 18 luglio 2002 si legge che le determinazioni ivi assunte sarebbero state concordate con le oo.ss. in considerazione del parere dell'Avvocatura dello Stato 4 luglio 2002.

Sennonché in tale parere si legge che la situazione di esercizio delle superiori funzioni soggetta a clausola risolutiva espressa - una volta che sia venuta in essere la condizione che ricollega l'effetto risolutivo dell'attribuzione alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale senza dover attendere l'esito del giudizio innanzi al TAR - "*non potrà protrarsi oltre se non nei limiti temporali e soggettivi dettati dalla stretta, e assoluta necessità, di assicurare la buona attività amministrativa e la sua continuità*".

Ed invero, l'Avvocatura, correttamente, nel suo parere qualifica come illegittimo *"alla luce della pronunzia di costituzionalità sopravvenuta"* lo *"svolgimento di differenti e superiori mansioni"* da parte dei vincitori delle procedure in esame, precisando, assai significativamente, che le loro posizioni andranno regolate sulla base dell'art. 2126 cod. civ. (prestazione di fatto sulla base di contratto nullo).

Sulla base da tale premessa l'Avvocatura pertanto mette in guardia l'Amministrazione dal porre in essere una semplice convalida delle operazioni annullate.

L'Avvocatura suggerisce di contro – ed è in questa direzione in che viene sollecitato l'intervento della contrattazione collettiva, non certo in quella di confermare posizioni giuridiche ed economiche radicalmente nulle – i) di realizzare in sede di contrattazione collettiva un nuovo sistema di inquadramento professionale; ii) di assegnare il personale in servizio alle nuove aree professionali e posizioni economiche *"tenendo presente l'effettivo livello di professionalità raggiunto nonché l'originaria posizione economica acquisita prima degli slittamenti destinati alla declaratoria di illegittimità"*; iii) *"realizzato tale assetto organizzativo per aree e posizioni economiche ...potrebbe attraverso procedure riservate solo in una certa percentuale rispetto alle posizioni economiche che via via si rendessero disponibili ai dipendenti già in servizio, darsi corso all'avanzamento a posizioni economiche superiori interne all'area di inquadramento"*.

Ne discende che in base al parere assunto a presupposto giammai avrebbe potuto stabilirsi la conferma del riconoscimento di posizioni giuridiche fondate su una disposizione dichiarata illegittima. E ciò oltretutto pro futuro ed in ragione di un evento incerto nell'an e nel quando (la realizzazione di un nuovo ordinamento professionale), il cui risultato sarebbe comunque non quello di convalidare *ex nunc* le posizioni acquisite

illegittimamente ma semplicemente quello di autorizzare *ex nunc* nuovi avanzamenti interni.

Del resto, come già sottolineato in precedenza, la conferma di atti inficiati da illegittimità, per consolidati principi giuridici, non può che avvenire con il loro emendamento dal vizio e mai *sic et simpliciter*.

4) Da ultimo deve essere rilevato come l' "operazione" oggetto della presente impugnativa sia comunque inficiata da un eclatante eccesso di potere in quanto diretta a vanificare ed eludere gli effetti del giudicato costituzionale e della stessa emananda sentenza del Giudice Amministrativo. Ciò con plateale violazione del principio di effettività e inviolabilità del diritto alla tutela dei propri diritti ed interessi (artt. 24 e 103, Cost.; L. n. 1034 del 1971), di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione (art. 97, Cost.), di riserva in favore degli organi di giustizia amministrativa della giurisdizione in materia di interessi legittimi (art. 103), di riserva in favore della Corte Costituzionale della giurisdizione in materia di controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi (art. 134, Cost e norme istitutive della Corte Costituzionale).

Roma 25 ottobre 2002


Avv. Stefano Viti
Avv. Michele Lioi